



COMUNE di SARNANO

(Provincia di Macerata)



REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

SCIOVIA: "SASSOTETTO I" (R.I.F.n°OS48)

Titolare della concessione: **Sassotetto s.r.l.**

Assistente Tecnico: **Dott. Ing. Alfio Ascenzi**

Responsabile di Esercizio: **Dott.ssa Cristina Di Giovanni**

Ente concedente: **Comune di Sarnano**

Il presente regolamento d'esercizio composto da 17 pagine

IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

SASSOTETTO s.r.l.
Via dell'Artigianato, 1
Tel. 0733 251111
63019 SERVIGLIANO (AP)
Cod. Fisc. n° IVA 01362950449

(timbro e firma)

ASSISTENTE TECNICO

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE DI ESERCIZIO

Cristina Di Giovanni 25/02/2019

ENTE CONCEDENTE
(COMUNE DI SARNANO)



VISTO ED APPROVATO IL

(Data)

VISTO: si rilascia il nulla
osta ai sensi della nota
n° 50176 in data 28/02/2019

APPROVAZIONE ENTE DI SORVEGLIANZA

DIRETTORE DELLA SEZIONE
U.S.T.I.F. di Bologna

COMUNE DI SARNANO

APPROVATO DAL COMUNE DI SARNANO
CON ATTO DIRIGENZIALE N° 23 DEL
8-3-2019.



IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICI
Ing. Sabine Tosi

Signature of the responsible technical officer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO

Sciovia a fune alta "SASSOTETTO I" (OS48)

Ditta costruttrice: Leitner s.p.a.

Richiedente: Comune di Sarnano

Comune e Provincia: Sarnano (MC)

| | | |
|--|----|--------|
| Ubicazione stazione motrice: | | Valle |
| Ubicazione stazione tenditrice: | | Monte |
| Lunghezza inclinata impianto (AV-AM): | m. | 727.72 |
| Dislivello fune tra le stazioni: | m. | 216.64 |
| Lunghezza orizzontale impianto (AV-AM): | m. | 693.05 |
| Pendenza media della pista di risalita | % | 31.26 |
| Pendenza massima della pista di risalita | % | 56.00 |

| | | |
|---|-----|------|
| Diametro nominale della fune: | mm. | 16 |
| Azione (nominale) del dispositivo di tensione | daN | 8000 |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Numero dei sostegni di linea: | | |
| di appoggio | | 6 |
| ritenuta | | 2 |

| | | |
|--|--|----|
| Numero di rulli | | |
| totale ramo di salita (stazioni comprese) | | 42 |
| totale ramo di discesa (stazioni comprese) | | 36 |

| | | |
|------------------------------|----|-----------------------|
| Traini | | |
| tipo di traino | | ad azione progressiva |
| numero complessivo | | 91 |
| numero sciatori sull'aralita | | 43 |
| equidistanza (iniziale) | m. | 16.08 |
| equidistanza (finale) | m. | 16.08 |

| | | |
|------------------|-----|-----|
| Portata sciatori | | |
| Iniziale | p/h | 713 |
| Finale | p/h | 713 |

| | | |
|----------|-----|------|
| Velocità | m/s | 3.20 |
|----------|-----|------|

| | | |
|--------------------|--|--------|
| Senso di rotazione | | orario |
|--------------------|--|--------|

| | | |
|---------------------------------------|----|-------|
| Stazione motrice | | |
| potenza di targa del motore elettrico | kW | 73.60 |
| tipo di motore | | c.a. |

8) provvedere, su indicazione dell'assistente tecnico, se previsto, o del responsabile dell'esercizio, alla provvista dei materiali di consumo, di scorta e di ricambio; tali materiali devono essere conservati in locali idonei ed essere subito disponibili per la buona manutenzione dell'impianto;

9) dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, richiesti dall'assistente tecnico, se previsto, o dal responsabile dell'esercizio;

10) fornire all'autorità di vigilanza i dati statistici richiesti.

Capo II

Governo dell'impianto e personale

Art. 1

Generalità.

Al governo delle sciovie deve essere preposto un responsabile dell'esercizio.

Ove il responsabile dell'esercizio non sia in possesso del titolo di studio di perito industriale, ovvero di altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore, l'esercente deve designare un assistente tecnico, provvisto almeno di uno dei suddetti titoli ed avente sufficiente esperienza in materia di trasporti a fune, per l'espletamento delle incombenze professionali previste nelle specifiche disposizioni e nel presente regolamento.

Il responsabile dell'esercizio non può svolgere altre mansioni interessanti la sicurezza dell'impianto, salvo nel caso di sciovie isolate e non appartenenti a sistemi, per le quali, su apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio USTIF Sezione di Bologna, la mansione di responsabile dell'esercizio può essere cumulata con quella di macchinista.

Per sistema si intende l'insieme di due o più impianti di trasporto a fune, anche di tipo diverso, fra loro interconnessi o funzionalmente interdipendenti e collegati telefonicamente.

Agli effetti dell'art. 89, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 853, al medesimo responsabile dell'esercizio possono essere affidati anche più impianti purché formanti un sistema e con le limitazioni che, caso per caso, verranno stabilite dal competente ufficio USTIF Sezione di Bologna, in relazione al numero degli impianti, alla loro reciproca ubicazione, alla loro importanza ed agli esistenti mezzi di interconnessione.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il responsabile dell'esercizio è tenuto, ai sensi dell'art. 91, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, ad affidare le proprie funzioni ad un sostituto preventivamente riconosciuto idoneo dal competente ufficio USTIF Sezione di Bologna e nei riguardi del quale sia stato rilasciato il preventivo assenso degli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. I periodi di sostituzione devono essere riportati, con le date di inizio e fine e con le firme degli interessati, nel registro dell'impianto.

L'esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario, ai fini della sicurezza e della regolarità, all'esercizio dell'impianto, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario giornaliero e dei periodi di attività.

Si considera addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio il seguente personale:

3) è tenuto, d'intesa con il responsabile dell'esercizio, a riferire al competente ufficio USTIF SEZIONE DI BOLOGNA su tutte le questioni di ordine tecnico riguardanti l'impianto ed in particolare sulle proposte di modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti;

4) in caso di incidente espleta la prescritta inchiesta, redigendo apposita relazione, ed indicando d'intesa con il responsabile dell'esercizio, i provvedimenti eventualmente adottati e quelli che propone di adottare;

5) in occasione delle verifiche e prove annuali o di riapertura stagionale o straordinaria, deve sovrintendere alle verifiche e prove stesse assicurandosi dell'avvenuta comunicazione preventiva al competente USTIF SEZIONE DI BOLOGNA ed ai competenti organi regionali, trasmettendo copia del verbale e delle conclusioni ai predetti uffici;

6) deve assistere, e convalidare a verbale, alle operazioni di impalmatura;

7) quando previsto dalle norme tecniche o su richiesta del responsabile dell'esercizio, deve personalmente accertare, mediante esami magnetoinduttivi od altri idonei esami interni, congiuntamente al responsabile dell'esercizio, lo stato delle funi, compilando la relativa relazione tecnica;

8) deve, congiuntamente al responsabile dell'esercizio, verificare alle prescritte scadenze periodiche od in qualsiasi momento in caso di dubbio, con idonei mezzi non distruttivi, lo stato degli organi o strutture contro la cui rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale, compilando la relativa relazione tecnica conclusiva;

9) deve sovrintendere alle operazioni di manutenzione straordinaria ed ai lavori di maggiore importanza o complessità;

10) è tenuto ad effettuare le ispezioni sull'impianto che fossero richieste dal responsabile dell'esercizio;

11) deve fornire al responsabile dell'esercizio tutta la necessaria assistenza professionale, in particolare in caso di nuova assunzione di questo;

12) deve accertare, unitamente al responsabile dell'esercizio, la idoneità del personale addetto a mansioni per le quali tale accertamento non sia riservato al competente ufficio SEZIONE DI BOLOGNA

Art. 3

Responsabile dell'esercizio.

Il responsabile dell'esercizio ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni contenute nelle norme tecniche e nel presente regolamento nonché quelle formulate dall'assistente tecnico, se previsto, riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. Egli deve intervenire in caso di situazioni particolari, integrando le predette disposizioni con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare:

1) durante il servizio della sciovia deve risiedere in prossimità dell'impianto e deve essere comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo di collegamento telefonico;

2) deve presentare al competente ufficio USTIF SEZIONE DI BOLOGNA ed agli organi regionali, proposte per la determinazione del quantitativo di agenti da adibire al servizio ai sensi dell'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, specificando le diverse qualifiche e mansioni;

13) congiuntamente con l'assistente tecnico, ove previsto, provvede all'effettuazione, mediante esami non distruttivi di verifiche periodiche secondo le prescrizioni fissate dalle norme tecniche, oppure saltuarie su propria iniziativa, dello stato degli organi e delle strutture contro la cui rottura non esistono, sull'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale;

14) effettua in qualsiasi momento, od a proprio giudizio oppure su segnalazione del personale, controlli e verifiche sull'impianto allo scopo di accertare il permanere della sicurezza e della regolare funzionalità dell'impianto, nonché la pronta e completa disponibilità ed il buono stato dei mezzi e delle apparecchiature di soccorso;

15) provvede e sovrintende alle operazioni di manutenzione; in particolare alla effettuazione di impalmature, richiedendo la partecipazione dell'assistente tecnico, ove previsto;

16) in caso di incidente provvede a redigere un primo rapporto sull'accaduto inviandolo entro cinque giorni al competente ufficio USTIF SEZIONE DI BOLOGNA nonché ai competenti organi regionali; adotta le necessarie disposizioni per l'espletamento della prescritta inchiesta da parte dell'assistente tecnico, se previsto;

17) cura, con ogni diligenza, le annotazioni e le registrazioni prescritte dalle norme tecniche e dal presente regolamento;

18) espleta anche tutti i compiti di cui all'art. 2, ove non esista l'assistente tecnico.

Art. 4

Mansioni ed obblighi comuni a tutto il personale addetto alla sciovia.

Durante il funzionamento dell'impianto ciascun agente deve:

1) rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal responsabile dell'esercizio e sempreché le mansioni a lui affidate siano assicurate;

2) sorvegliare a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di servizio;

3) provvedere ad arrestare l'impianto, in caso di guasti o di anomalità di funzionamento, o in qualsiasi altro caso di necessità e, qualora l'intervento non sia stato effettuato dal macchinista, dovrà darne immediata comunicazione al macchinista stesso;

4) vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo capo VII, intervenendo tempestivamente nel caso in cui si avveda che i viaggiatori medesimi si comportino in maniera irregolare, o tale, da costituire pericolo;

5) impedire agli estranei all'impianto l'attraversamento dei piazzali e delle aree di stazione;

6) attenersi alle disposizioni particolari in relazione al rispettivo incarico.

Art. 5

Mansioni ed obblighi specifici del macchinista.

5) Inibisce la salita a persone in palese stato di ubriachezza, nonché a persone che manifestano chiaramente di non sapersi servire con sicurezza della sciovia e vieta il trasporto di cose che, a suo giudizio, possono pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio.

6) Provvede, qualora la stazione sia di rinvio o di tensione, anche alla sorveglianza delle apparecchiature ivi esistenti.

7) Collabora con il responsabile dell'esercizio e con il macchinista secondo le disposizioni da questi impartite.

[1] Nel caso che la stazione sia motrice, potranno essere svolte anche dal macchinista, sempreché questi abbia la possibilità di tenere, contemporaneamente, sotto il diretto controllo gli strumenti del banco di manovra.

Art. 7

Disposizioni particolari per l'agente addetto alla stazione a monte [1].

1) Rimane costantemente, durante l'esercizio, presso il posto di lavoro assegnatogli dal responsabile dell'esercizio.

2) Sorveglia a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di lavoro.

3) Si ritiene pronto ad agevolare il distacco degli sciatori, curando che avvenga nel punto appositamente indicato e che gli stessi abbandonino rapidamente la pista, seguendo gli itinerari prestabiliti.

4) Cura la manutenzione della pista di distacco in modo da agevolare il rapido deflusso degli sciatori.

5) Controlla che il comportamento dei dispositivi di traino sia regolare in relazione alle loro caratteristiche di funzionamento. Nel caso che i dispositivi di traino siano collegati permanentemente alla fune e muniti di ricuperatori, dovrà porre attenzione affinché il riavvolgimento delle funicelle avvenga rapidamente senza dare luogo ad impigliamenti. Qualora trattasi di dispositivi ad attacco temporaneo, deve assicurarsi che i dispositivi stessi si distacchino dalla fune con regolarità e tempestività.

6) Provvede, nel caso che la stazione sia di rinvio o di tensione, anche alla sorveglianza delle apparecchiature ivi esistenti.

7) Collabora con il responsabile dell'esercizio e con il macchinista secondo le disposizioni da questi impartite.

8) Controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto in caso di mancato sgancio degli sciatori nonché di quelli in caso di mancato recupero della funicella dei traini.

[1] Nel caso che la stazione sia motrice, potranno essere svolte anche dal macchinista, sempreché questi abbia la possibilità di tenere, contemporaneamente, sotto il diretto controllo gli strumenti del banco di manovra.

Art. 8

pendenza nel senso della marcia in modo da agevolare le operazioni di sgancio e di allontanamento degli sciatori dal punto di distacco.

5) Devono essere mantenuti in perfetta efficienza i prescritti cigli a scarpa in corrispondenza dei sostegni.

6) Il tracciato dell'impianto deve essere convenientemente segnalato durante l'intero periodo di esercizio [1].

7) Nei luoghi di accesso all'impianto devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, cartelli monitori recanti i divieti per gli sciatori di cui al successivo capo VII, punto 4, con l'avvertenza che i trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni di cui ai titoli II e VII del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*. Inoltre sul medesimo cartello o su altri, saranno riportati gli avvertimenti e le segnalazioni di cui al successivo capo VII, punto 5. I cartelli devono corrispondere ai tipi unificati, ove previsti. Del pari devono essere mantenute efficienti e visibili le seguenti segnalazioni: [2]

8) Nessuna modifica può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto, se non sia stata preventivamente autorizzata a seguito del nullaosta rilasciato dal competente ufficio USTIF SEZIONE DI BOLOGNA. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessanti la sicurezza dell'esercizio, devono essere notificate al competente ufficio USTIF SEZIONE DI BOLOGNA.

9) Il servizio deve essere sospeso, a cura del responsabile dell'esercizio, quando si verificano guasti od anomalie nel funzionamento dell'impianto; non sia operante il circuito di sicurezza; sia inefficiente il collegamento telefonico tra le stazioni; le condizioni della pista innevata non offrano garanzie di sicurezza; non vi sia visibilità sufficiente in linea, ed ogni qualvolta il vento raggiunga una intensità, o continua o a raffiche, per la quale l'esercizio, in relazione anche alle caratteristiche dell'impianto, diventa pericoloso. Il responsabile dell'esercizio dispone inoltre la sospensione dell'esercizio quando lo stato della pista ghiacciata costituisca un pericolo per lo sciatore, quando le condizioni atmosferiche siano tali da pregiudicare la sicurezza del funzionamento. Durante l'effettuazione dei lavori per la sistemazione e la battitura della pista di salita deve esser sospeso l'esercizio della sciovia.

10) Il servizio è consentito solo nelle ore diurne. L'eventuale servizio notturno, in casi particolari, può essere autorizzato dal competente ufficio USTIF SEZIONE DI BOLOGNA sotto l'osservanza di apposite disposizioni che devono risultare inserite nel successivo art. 2.

11) Qualora il competente ufficio USTIF SEZIONE DI BOLOGNA accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico servizio, il responsabile dell'esercizio è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni, indipendentemente dalle sanzioni previste dal titolo VIII del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*. Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'esercizio dell'impianto è sospeso ai sensi del *comma 5, art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*.

12) L'esercizio ha carattere stagionale, perciò sotto la responsabilità del responsabile dell'esercizio, dopo la chiusura dell'esercizio, deve provvedersi a tutti i lavori necessari per la buona conservazione dell'impianto. Dopo periodi di inattività e comunque prima della riapertura dell'esercizio, deve effettuarsi una accurata revisione dell'impianto stesso per accertarne la piena efficienza ed il buon stato di conservazione.

1) almeno una volta al mese tutti i traini, compresi quelli di scorta, dovranno essere controllati e revisionati, sostituendo non meno di 5% del quantitativo di traini in linea con quelli di scorta, in maniera da assicurare una completa e regolare rotazione dei traini stessi; nel corso della revisione, previo completo smontaggio dei traini, dovranno essere effettuati anche gli opportuni controlli delle funicelle e delle eventuali sezioni a frattura prestabilita; qualora dovessero verificarsi anomalie di funzionamento o guasti, dovrà essere intensificato il controllo dei traini stessi; per gli impianti aventi pendenza superiore al 60% la revisione dei traini dovrà essere effettuata ogni 15 giorni;

2) almeno una volta ogni due mesi dovrà provvedersi a fare spostare gli attacchi fissi dei traini alla fune di trazione; lo spostamento deve avvenire nel senso della marcia e per una lunghezza di almeno 50 cm, accertando che le ganasce esercitanti sulla fune traente la pressione necessaria per impedire lo scorrimento risultino serrate seguendo le modalità fissate dal costruttore in maniera che la resistenza allo scorrimento risulti non inferiore a 100/200 Kgf [1] e non superiore a 150/300 Kgf [1]; tale prova va eseguita anche tutte le volte che gli attacchi fissi vengano installati sulla fune traente;

3) ad intervalli di tempo non superiori a tre mesi, deve effettuarsi l'esame a vista dello stato di conservazione delle funi, ricercando ed individuando le rotture dei fili, rilevando le eventuali variazioni di diametro delle funi stesse ed accertandone la regolare lubrificazione nonché l'assenza di altri difetti visibili;

4) almeno una volta all'anno tutti i traini, compresi quelli di scorta, devono essere revisionati; nel corso di detta revisione, previo completo smontaggio di tutti i dispositivi, devono essere effettuati gli opportuni controlli, anche alle funicelle; qualora dovessero verificarsi anomalie di funzionamento o guasti, dovrà essere intensificato il controllo e la revisione dei traini stessi.

d) Verifiche e prove stagionali:

ove non siano state apportate modifiche all'impianto, prima della ripresa stagionale del servizio, a cura dell'assistente tecnico, se previsto, congiuntamente al responsabile dell'esercizio dovrà provvedersi all'effettuazione, in maniera particolarmente approfondita, delle verifiche e delle prove di cui alle precedenti lettere a), b) e c); le date di effettuazione di tali verifiche e prove stagionali devono essere comunicate, con congruo anticipo, al competente ufficio USTIF SEZIONE DI BOLOGNA, ai fini dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse di funzionari tecnici del predetto ufficio; per gli impianti rientranti nelle competenze delle regioni devono essere altresì informati i competenti organi regionali. Nel verbale delle ripetute verifiche e prove, devono essere tra l'altro indicate le motivate conclusioni circa l'ammissibilità della prosecuzione o della ripresa del pubblico esercizio sull'impianto, specificando le eventuali condizioni alle quali detta prosecuzione o ripresa resta subordinata; tale verbale è firmato dall'assistente tecnico, se previsto, e dal responsabile dell'esercizio il quale può esporvi le proprie osservazioni e controdeduzioni.

e) Verifiche e prove straordinarie:

ove siano state eseguite opere di modifica all'impianto, le verifiche e prove prima della ripresa del servizio di cui al precedente punto d) devono essere effettuate all presenza di un funzionario del competente ufficio USTIF SEZIONE DI BOLOGNA

3) Oltre ed indipendentemente dalle verifiche e prove di cui sopra l'esercente è tenuto a far effettuare, sulla base anche delle indicazioni avute dai costruttori, tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione allo stato dell'impianto.

4) I risultati di tutte le verifiche e prove devono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare dell'apposito "Registro delle verifiche e prove" (modello allegato C) depositato

Durata in servizio delle funi.

Le funi metalliche devono essere tolte dal servizio quando la riduzione percentuale della sezione metallica riferita a quella della fune nuova è superiore ai valori indicati nella tabella seguente. La predetta riduzione di sezione va misurata, nell'ipotesi più gravosa, su una lunghezza di fune pari ai valori indicati con riferimento al diametro "d" della fune, nella tabella stessa e si ottiene facendo la somma:

delle sezioni dei fili rotti nel tratto di fune considerato;

della diminuzione di sezione dovuta all'usura (per ciascun filo occorrerà prendere in considerazione la diminuzione massima di sezione riscontrata nel tratto considerato);

della diminuzione di resistenza dovuta all'allentamento di fili o di trefoli, fili allentati o fortemente deteriorati verranno considerati rotti.

Riduzione massima ammissibile della sezione metallica (%)

| Tipo di fune | Criteri di dismissione | Lunghezza di riferimento |
|--------------|--------------------------------|---|
| Traente | Riduzione di sezione metallica | la più restrittiva tra le seguenti condizioni limite 6% su $L=6d$ 10% su $L=30d$ 25% su $L=500d$ Dove d =diametro nominale della fune |

Indipendentemente dalla riduzione della sezione, le funi devono essere tolte d'opera quando:

dall'esame a vista risultino degradazioni tali (quali irregolarità evidenti di cordatura, fili allentati, corrosioni, eccessive riduzioni di diametro, rapido progredire delle rotture, ecc.) da destare dubbi sulla efficienza delle funi stesse;

- più del 50% dei fili esterni di un trefolo sono rotti in una lunghezza di avvolgimento della fune [UNI EN 12927-6 cap. 6.1.4]
- con l'impianto a fune in tensione, il diametro misurato della fune nella zona di impalmatura non minore del 90% del diametro nominale della fune stessa [UNI EN 12927-6 cap. 6.1.4]

Art. 3

Registro delle funi.

Questo registro, tenuto a cura del responsabile dell'esercizio, deve contenere tutte le indicazioni utili relative a ciascuna fune ed in particolare le seguenti:

tipo e formazione, diametro, passo dei fili nel trefolo e del trefolo nella fune, carico addizionale, caratteristiche particolari;

copia del certificato di collaudo;

copia dell'autorizzazione per la messa in opera;

tensione massima di lavoro e grado di sicurezza, rapporti di avvolgimento;

Capo VII - Disposizione per i viaggiatori

1) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi della sciovia. L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza.

2) È vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.

3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni, che in linea. Devono altresì rispettare le norme emanate dalla autorità competente ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti dell'impianto.

4) Ai viaggiatori è vietato:

- seguire una pista diversa da quella tracciata;
- volteggiare e compiere evoluzioni;
- agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita;
- lanciare lateralmente o in alto il traino all'atto dello sgancio;
- oltrepassare la zona di sgancio al termine della risalita;
- discendere con gli sci lungo la pista di risalita;
- attraversare le piste di risalita.

5) I viaggiatori devono:

- allontanarsi rapidamente dalla spinta dopo lo sgancio alla stazione a monte;
- abbandonare il traino in caso di caduta e liberare rapidamente la pista;
- non accedere, fuori degli itinerari prestabiliti, nelle aree di partenza e di arrivo, nonché nelle zone ove le funi hanno un franco ridotto dal suolo;
- tenere ben conto della posizione in cui deve avvenire lo sgancio.

6) Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto dovrà avvertire il personale e richiedere istruzioni del caso.

7) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio della sciovia devono essere inviati a **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione generale territoriale Nord-Est - Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) - Sede di Bologna, Via dell'Industria n°13 40138 BOLOGNA**

8) Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui al presente capo VII, devono sempre essere portate a conoscenza del pubblico mediante apposite tabelle.

IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE


SASSOTETTO S.R.L.
Tel. 0734.750498 Fax 0734.750496
63029 SERVIGLIANO (AP)
Cod. Fisc. e P. IVA 01802950449


ASSISTENTE TECNICO



IL RESPONSABILE DI ESERCIZIO


Guisa M. Grava 25/02/2019

ENTE CONCEDENTE
(COMUNE DI SARNANO)




VISTO ED APPROVATO IL _____

APPROVAZIONE ENTE DI SORVEGLIANZA

COMUNE DI SARNANO
